Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

Modifica del 27 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998[1] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 24, 43, 47 e 57*g* capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997[2] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

Art. 8e cpv. 2 lett. b e j

2 La decisione istitutiva deve in particolare:

b. citare i nomi dei membri della commissione e degli eventuali membri supplenti indicando i dati di cui agli articoli 8*f* e 8*k* capoverso 2;

j. attribuire la commissione all'autorità competente (dipartimento o Cancelleria federale) e designare il servizio amministrativo che assume il lavoro di segreteria per la commissione;

Titolo prima dell'art. 8l

Sezione 1*d*: Indennizzo dei membri delle commissioni extraparlamentari

Art. 8l Aventi diritto

Ha diritto a un indennizzo conformemente alla presente sezione chi è stato nominato membro o membro supplente di una commissione extraparlamentare.

1 RS **172.010.1**
2 RS **172.010**, RU **2008** 5941

Art. 8m Commissioni politico-sociali e commissioni di vigilanza sul mercato

Per quanto concerne l'indennizzo dei loro membri, le commissioni consultive e le commissioni decisionali sono suddivise in due gruppi:

a. le commissioni politico-sociali, ossia le commissioni che sostengono l'Assemblea federale, il Consiglio federale e l'Amministrazione federale e trattano principalmente questioni politico-sociali;

b. le commissioni di vigilanza sul mercato, ossia le commissioni che vigilano sul funzionamento di un mercato o lo sostengono in modo determinante.

Art. 8n Categorie di commissioni politico-sociali

1 Per quanto concerne l'indennizzo dei loro membri, le commissioni politico-sociali sono suddivise nelle seguenti categorie in base alle conoscenze richieste ai loro membri e ai compiti da esse svolti:

a. categoria G3: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze specialistiche specifiche, segnatamente i cui membri devono essere autorità riconosciute nel settore di competenza della commissione e possedere conoscenze che non possono essere acquisite in tempo breve;

b. categoria G2: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze specialistiche generali e che dispongono di poteri decisionali sovrani;

c. categoria G1: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze specialistiche generali e che hanno compiti consultivi.

2 Il Consiglio federale decide in merito all'attribuzione delle commissioni politico-sociali alle categorie di indennizzo e designa l'autorità competente per le singole commissioni. Le commissioni e la loro attribuzione sono elencate nell'allegato 2.

Art. 8o Indennizzo dei membri delle commissioni politico-sociali

1 I membri e i membri supplenti delle commissioni politico-sociali hanno diritto a una diaria per l'attività svolta in seno alla commissione.

2 Gli importi sono riportati nell'allegato 2. Essi si applicano per il vicepresidente e per gli altri membri.

3 La diaria del presidente è maggiorata del 25 per cento. In casi eccezionali motivati, l'autorità competente può accordare al presidente al massimo una diaria doppia.

4 L'autorità competente può accordare al massimo una diaria supplementare al membro che, al di fuori delle sedute e delle ispezioni, risulta impegnato considerevolmente nello studio di atti o rapporti o nella preparazione di relazioni.

5 L'autorità competente accorda, per il giorno di viaggio, una mezza diaria al membro di una commissione che deve lasciare il domicilio già la vigilia della seduta oppure che può farvi ritorno soltanto l'indomani.

6 Nessuno può percepire più di una diaria per lo stesso giorno, anche se ha svolto compiti diversi o da conteggiare separatamente.

7 Gli importi non sono adattati al rincaro.

Art. 8p Categorie di commissioni di vigilanza sul mercato

1 Per quanto concerne l'indennizzo dei loro membri, le commissioni di vigilanza sul mercato sono suddivise nelle seguenti categorie in base alla portata dei loro lavori:

a. categoria M3: commissioni i cui lavori hanno un influsso sull'intera economia;

b. categoria M2/A: commissioni i cui lavori hanno un influsso su un intero settore;

c. categoria M2/B: commissioni i cui lavori hanno un influsso su un intero settore e che sostengono il funzionamento di un mercato, ma non si occupano della sua vigilanza;

d. categoria M1: commissioni i cui lavori hanno un influsso su una parte di un settore o che esercitano funzioni d'arbitrato.

2 Il Consiglio federale decide in merito all'attribuzione delle commissioni di vigilanza sul mercato alle categorie di indennizzo e designa l'autorità competente per le singole commissioni. Le commissioni e la loro attribuzione sono elencate nell'allegato 3.

Art. 8q Indennizzo dei membri delle commissioni di vigilanza sul mercato

1 I membri delle commissioni di vigilanza sul mercato hanno diritto a un'indennità forfetaria per l'attività svolta in seno alla commissione.

2 Gli importi sono riportati nell'allegato 3.

3 Gli importi comprendono tutte le spese, eccetto quelle rimborsate.

4 Gli importi sono calcolati per un posto a tempo pieno, sulla base di 220 giorni lavorativi all'anno.

5 Gli importi non sono adattati al rincaro.

Art. 8r Rimborso delle spese

Il rimborso delle spese sostenute dai membri e dai membri supplenti delle commissioni extraparlamentari è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale.

Art. 8s Membri di una commissione al servizio della Confederazione

1 I membri e i membri supplenti delle commissioni extraparlamentari impiegati presso l'Amministrazione centrale o decentralizzata non hanno diritto a un indennizzo.

2 Eccezioni sono ammesse con l'accordo dell'autorità competente se la qualità di membro della commissione non è in rapporto con l'impiego presso l'Amministrazione federale centrale o decentralizzata.

3 Le indennità per i viaggi di servizio, i pasti e i pernottamenti sono disciplinate dalle disposizioni applicabili al personale federale.

Art. 8t Esclusione del doppio indennizzo

I membri delle commissioni extraparlamentari possono essere indennizzati soltanto in base agli importi applicabili alla loro commissione. Un ulteriore indennizzo per le attività svolte in relazione con il mandato della commissione è escluso.

II

Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 3 giugno 1996[3] sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione;
2. l'ordinanza del 12 dicembre 1996[4] sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

III

Disposizione transitoria concernente la modifica del 27 novembre 2009

Le indennità delle commissioni extraparlamentari sono adeguate quanto prima alle disposizioni della modifica del 27 novembre 2009 della presente ordinanza, ma al più tardi per l'inizio del prossimo mandato.

IV

Entrata in vigore

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

27 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

[3] RU **1996** 1651
[4] RU **1997** 167

Allegato 2
(art. 8*n* cpv. 2 e 8*o* cpv. 2)

Commissioni extraparlamentari politico-sociali: categoria di indennizzo, importo della diaria e autorità competente

Categoria	Dipartimento competente	Nome della commissione
G3 Diaria 400 fr.	DFI	Commissione federale di esperti per il segreto professionale nella ricerca medica
		Commissione federale dei monumenti storici
		Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività
		Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano
		Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana
		Commissione tecnica per i radiofarmaci
		Commissione delle professioni mediche
		Consiglio svizzero di accreditamento
		Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia
	DFF	Commissione federale dei prodotti da costruzione
	DFE	Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione
		Commissione di formazione del servizio veterinario
		Consiglio per l'assetto del territorio
	DATEC	Commissione federale per la ricerca energetica
		Commissione federale per la sicurezza biologica
		Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano
		Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio
		Commissione federale per la sicurezza nucleare
		Commissione di esperti in ecotossicologia
		Commissione della gestione delle scorie radioattive
		Commissione per le condizioni di raccordo delle energie rinnovabili

Categoria	Dipartimento competente	Nome della commissione
	DDPS	Commissione federale di geologia Commissione federale per la protezione NBC Commissione federale per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofi Comitato svizzero della protezione dei beni culturali
G2 Diaria 300 fr.	DFI	Comitato direttivo per gli esami federali di chimico delle derrate alimentari Comitato direttivo per gli esami federali di ispettore delle derrate alimentari Commissione d'esame per gli esami di chimico delle derrate alimentari Commissione d'esame per gli esami di ispettore delle derrate alimentari
	DFF	Commissione degli esami federali dei saggiatori giurati
	DATEC	Commissione federale del Parco nazionale Fondo svizzero per la prevenzione degli infortuni stradali (Fondo di sicurezza stradale)
	DDPS	Commissione federale di vigilanza sull'istruzione aeronautica preparatoria Commissione federale degli ingegneri geometri
G1 Diaria 200 fr.	DFAE	Commissione consultiva per la cooperazione internazionale allo sviluppo Commissione svizzera per l'UNESCO
	DFI	Gruppo di lavoro Influenza Commissione di sorveglianza della Collezione Oskar Reinhart Am Römerholz a Winterthur Commissione federale dei medicamenti Commissione federale del design Commissione federale per l'alimentazione Commissione federale del cinema Commissione federale della fondazione Gottfried Keller Commissione federale per i problemi dell'AIDS Commissione federale per i problemi inerenti all'alcool

Categoria	Dipartimento competente	Nome della commissione
		Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali
		Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi
		Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
		Commissione federale della previdenza professionale
		Commissione federale per le questioni relative alla droga
		Commissione federale per le questioni femminili
		Commissione federale per le vaccinazioni
		Commissione federale per l'infanzia e la gioventù
		Commissione federale per la prevenzione del tabagismo
		Commissione federale per le questioni spaziali
		Commissione federale contro il razzismo
		Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari
		Commissione federale delle belle arti
		Commissione federale delle borse per studenti stranieri
		Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo
		Commissione di esperti per la promozione cinematografica
		Commissione della Biblioteca nazionale svizzera
		Commissione della statistica federale
		Commissione per il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero
		Commissione delle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni
		Comitato nazionale svizzero del Codex Alimentarius
	DFF	Commissione per l'armonizzazione delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni
		Commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi

Categoria	Dipartimento competente	Nome della commissione
	DFGP	Commissione federale di metrologia
		Commissione federale della migrazione
		Commissione federale degli esperti del registro di commercio
		Commissione incaricata di esaminare le domande di sussidio per progetti sperimentali
		Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento
	DFE	Commissione consultiva per l'agricoltura
		Commissione federale tripartita inerente alle attività dell'OIL
		Commissione federale del lavoro
		Commissione federale della formazione professionale
		Commissione federale delle scuole universitarie professionali
		Commissione federale del consumo
		Commissione federale dell'abitazione
		Commissione federale di accreditamento
		Commissione federale di maturità professionale
		Ufficio federale di conciliazione per i conflitti collettivi di lavoro
		Commissione federale per i responsabili della formazione professionale
		Commissione federale per le scuole specializzate superiori
		Commissione federale per gli esperimenti sugli animali
		Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie (CITES)
		Forum PMI
		Commissione per gli impianti di stabulazione
		Commissione federale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
		Commissione per la politica economica
		Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni
		Consiglio della ricerca agronomica

Categoria	Dipartimento competente	Nome della commissione
		Comitato svizzero per la FAO
		Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone
		Commissione di periti doganali
	DATEC	Commissione federale della legge sulla durata del lavoro
		Commissione federale d'igiene dell'aria
		Commissione federale per la lotta contro il rumore
		Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV
		Commissione per la ricerca nel settore stradale
		Piattaforma nazionale «Pericoli naturali»
	DDPS	Commissione telematica
		Commissione federale di tiro
		Commissione federale dello sport
		Commissione federale delle inchieste presso i giovani e le reclute (ch-x)
		Commissione per gli impieghi militari della Svizzera per il promovimento internazionale della pace
		Commissione dell'armamento
		Commissione del servizio militare non armato per motivi di coscienza

Allegato 3
(art. 8*p* cpv. 2 e 8*q* cpv. 2)

Commissioni extraparlamentari di vigilanza sul mercato: categoria di indennizzo, importo forfetario e autorità competente

Categoria	Presidente (100 %)	Vicepresidente (100 %)	Membro (100 %)	Dipartimento competente	Nome della commissione
M3	280 000	200 000	180 000	DFE	Commissione della concorrenza
M2/A	250 000	180 000	150 000	DATEC	Commissione federale delle comunicazioni
				DATEC	Commissione federale dell'energia elettrica
M2/B	225 000	160 000	135 000	DFE	Commissione per la tecnologia e l'innovazione
M1	200 000	140 000	120 000	DFGP	Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini
				DFGP	Commissione federale delle case da gioco
				DATEC	Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria
				DATEC	Commissione Uffici postali
				DATEC	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva